

DELIBERA N. 684/11/CONS

Sospensione del procedimento sanzionatorio n. 43/11/DIT avviato nei confronti della società Fastweb S.p.A. per la inottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 1/09/CIR

L'AUTORITA'

NELLA riunione di Consiglio del 12 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento di attuazione dell'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, regolamento recato dalla delibera 645/06/CONS e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 4/06/CONS, recante "*Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari*", come modificata e integrata dalla delibera n. 274/07/CONS;

VISTA la delibera n. 1/09/CIR, ed in particolare l'articolo 1, recante l'ordine di provvedere, in adempimento a quanto disposto dalla circolare dell'Autorità del 9 aprile 2008 e dall'Accordo quadro del 14 giugno 2008, alla implementazione delle procedure di richiesta e di fornitura del codice di migrazione entro il 22 marzo 2009, al fine di assicurare il rilascio dello stesso entro un termine non superiore ad un giorno lavorativo;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 43/11/DIT del 16 settembre 2011 e il relativo verbale di accertamento, notificato in data 20 settembre 2011, con il quale veniva contestata alla società Fastweb S.p.A. con sede legale in Milano, Via Caracciolo 51, 20155, la inottemperanza alla delibera n. 1/09/CIR per non aver provveduto, in otto diversi casi, a fornire il codice di migrazione ai propri clienti nei tempi previsti dalla suddetta delibera n. 1/09/CIR, ossia entro un termine "non superiore ad un giorno lavorativo" dalla ricezione della richiesta;

VISTE le note della società Fastweb S.p.A. del 14 ottobre 2011 e del 16 novembre 2011 registrate al protocollo dell'Autorità rispettivamente, in data 17 ottobre 2011, con protocollo n. 55832 e in data 17 novembre 2001, con protocollo n. 63889;

UDITA la società interessata nel corso dell'audizione del 3 novembre 2011;

VISTA la delibera n. 263/10/CONS del 26 maggio 2010 con la quale è stata disposta la "Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società Fastweb S.p.A., ai sensi della legge n. 248/06, di cui al procedimento sanzionatorio n. 7/09/DIR";

VISTO, in particolare, il punto 3 della citata delibera con il quale è stato disposto, per il procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 7/09/DIR, la sospensione dei termini fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli Impegni;

CONSIDERATO che nelle suddette note del 14 ottobre e 16 novembre 2011 la società Fastweb S.p.A. ha specificato che nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 7/09/DIR, sospeso con la delibera di approvazione della proposta di Impegni n. 263/10/CONS, la stessa si è impegnata, tra le altre cose, a garantire che il codice di migrazione, richiesto mediante *call center*, venga rilasciato "in tempo reale" (Impegno 2);

CONSIDERATO che gli otto casi oggetto di accertamento nel presente procedimento sanzionatorio rientrano nei suddetti Impegni trattandosi di ipotesi di ritardata fornitura del codice di migrazione a fronte di richieste via *call center*, e realizzatesi in un periodo temporale (21 maggio 2009-6 ottobre 2009) antecedente alla data di presentazione degli Impegni da parte della società Fastweb S.p.A., ossia il 17 maggio 2010;

CONSIDERATO, altresì, che la condotta contestata alla società Fastweb S.p.A. con atto n. 43/11/DIT è stata oggetto di accertamento in pendenza della verifica da parte di questa Autorità dell'effettivo adempimento di detti Impegni;

RITENUTO, sulla base delle considerazioni esposte, che sussistano le condizioni per disporre la sospensione del procedimento sanzionatorio avviato con l'atto di contestazione n. 43/11/DIT, fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli Impegni di cui alla delibera n. 263/10/CONS;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino e del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1) La sospensione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Fastweb S.p.A. con contestazione n. 43/11/DIT.

2) Il suddetto procedimento resta sospeso fino alla verifica dell'effettivo adempimento da parte della società degli Impegni approvati con la delibera n. 263/10/CONS.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 12 dicembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola